

TI_GERICHTE 11.1998.111 vom 14. Juni 1979

TI Tribunale d'appello, 1979-06-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.111_d19790614

FR: TI_GERICHTE 11.1998.111 du 14 juin 1979

IT: TI_GERICHTE 11.1998.111 del 14 giugno 1979

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

L'appellante ha prodotto in appello copia dell'attestato di maturità professionale artistica conseguito il 26 giugno 1998 e copia dello scritto 2 luglio 1998 della patrocinatrice di _____ . Questi, da parte sua, ha prodotto copia integrale della sentenza 14 giugno 1979 del Tribunale distrettuale di _____. Tali documenti non sono ricevibili. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio; Cocchi/Trezzini , op. cit., nota 1 ad art. 420 CPC e ad art. 321 CPC). È vero che la portata di tale precetto è mitigata quando l'azione di mantenimento è promossa dal figlio maggiorenne e che in simili casi si impone minor rigore, visto il carattere eccezionale che assume l'obbligo di mantenimento (DTF 118 II 100 consid. bb; SJZ 1992 316 n. 46; Forni , Die Unterhaltspflicht der Eltern nach der Mündigkeit des Kindes in der bundes-gerichtlichen Rechtsprechung, in: ZBJV 132, pag. 446 in fondo). Ciò non toglie, tuttavia, che i documenti prodotti siano ininfluenti per l'esito del giudizio. Non v'è ragione quindi per acquisirli agli atti.

E. 3

L'art. 277 cpv. 2 CC stabilisce che "se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora ultimato la propria formazione, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui questa formazione possa normalmente concludersi". L'obbligo di mantenimento dopo la maggiore età ha natura eccezionale ed è destinato a far sì che il figlio possa sovvenire alle proprie esigenze materiali esercitando una professione conforme alle sue attitudini. Quanto alla formazione, essa deve avere carattere professionale, senza essere né una seconda formazione né una formazione supplementare; inoltre il piano di studi deve già essere stato definito nei suoi tratti essenziali prima della maggiore età del figlio (DTF 118 II 98 consid. 4a, 117 II 129 consid. 3b, 115 II 126 consid. 4b, 114 II 207 consid. 3a, 113 II 376 consid. 2, 111 II 416 consid. 2 e 410 consid. 2). Ove si tratti di statuire su pagamenti chiesti al genitore convenuto in via provvisoria (art. 281 cpv. 2 CC), il giudice si limita a verificare se le condizioni dell'art. 277 cpv. 2 CC appaiono verosimilmente adempite (DTF 117 II 130 consid. 3c; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 281).

E. 4

Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto che la formazione dell'istante non poteva ritenersi conclusa con il conseguimento del diploma _____ e che la continuazione della medesima presso la Scuola universitaria professionale rientra nel quadro della formazione adeguata a norma dell'art. 277 cpv. 2 CC. Ciò posto, egli ha stimato in fr. 250.– mensili il reddito potenziale dell'istante e in fr. 1'200.– mensili il relativo fabbisogno. Quanto al reddito del padre, egli lo ha accertato in fr. 7'350.– mensili, come ha stimato in fr. 1'750.– quello della madre, sicché ha posto a carico del convenuto un contributo provvisorio di fr. 760.– mensili, corrispondenti a circa l'80% dell'ammanto mensile della figlia.

E. 5

Litigioso è unicamente – si ripete – l'importo del contributo cautelare che il padre deve erogare pendente causa alla figlia, il convenuto avendo rinunciato a contestare il giudizio del Pretore sul principio della sua partecipazione alla formazione professionale, che ritiene equa (osservazioni, pag. 1 e 2). Ora, l'appellante sostiene che, contrariamente a quanto ha stabilito il Pretore, il suo fabbisogno ammonta ad almeno fr. 1'160.– mensili dal 1° luglio 1997 al 31 agosto 1998 e ad almeno fr. 1'900.– mensili dopo di allora, importo pari a quanto occorre per frequentare le scuole universitarie professionali in Svizzera, ovvero non necessariamente in Ticino. a) L'art. 285 cpv. 1 CC stabilisce che il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio stesso. Il fabbisogno di un figlio maggiorenne agli studi va determinato – come per tutti i maggiorenni in genere – sulla base del minimo esistenziale del diritto esecutivo, al quale si aggiungono i costi dell'alloggio, le assicurazioni obbligatorie e le spese di formazione (Rep. 1995 pag. 153; I CCA, sentenza del 6 agosto 1997 in re C.). La capacità contributiva dipende in primo luogo dal reddito e, sussidiariamente, dalla sostanza (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, art. 53 segg. ad art. 285 CC). Al genitore deve in ogni modo rimanere, una volta dedotto l'eventuale contributo al figlio maggiorenne, il fabbisogno minimo con un margine del 20% (DTF 118 II 97; ZBJV 128, pag. 27; Forni, op. cit., pag. 441). b) Il fabbisogno dell'appellante va fissato in fr. 1'416.– mensili. Comprende il minimo di base del diritto esecutivo per persone che vivono con parenti (fr. 925.–), le spese di treno da _____ a _____ (fr. 103.–, doc. Q), il premio della cassa malati (fr. 113.–, doc. S), le spese per l'acquisto di materiale scolastico (fr. 100.– stimati, doc. R) e i pasti fuori casa (fr. 175.– stimati). Le altre spese o non sono state rese verosimili (abbonamento bus, piccole spese) o sono già comprese nel minimo del diritto esecutivo (abbigliamento e vacanze). Né il fabbisogno minimo dell'appellante va determinato in astratto, sulla base di ipotesi circa la continuazione di studi universitari nella Svizzera interna o all'estero. Determinante è la situazione concreta e oggettiva. D'altro lato non è di rilievo – nemmeno a titolo di paragone – il fabbisogno calcolato dal medesimo Pretore per il fratello (doc. T), ove appena si consideri che l'interessato studiava a _____. Dovesse la situazione dell'appellante mutare, il contributo potrà sempre essere modificato (art. 286 CC).

E. 6

L'appellante contesta il reddito potenziale da attività accessoria di fr. 250.– mensili imputabile dal Pretore, facendo valere che la frequentazione dei corsi scolastici 6 giorni la settimana per un totale di 45 ore di insegnamento non le lascia alcun tempo libero. Ora, dagli atti risulta che l'istante, dopo una formazione scolastica durata 5 anni, nel mese di giugno del 1997 ha ottenuto l'attestato federale di capacità quale decoratrice-espositrice

(verbale di interrogatorio formale, risposta n. 1). Per un anno, dal 31 luglio 1995 al 30 luglio 1996, essa ha poi seguito uno stage di lavoro presso _____ a _____ (doc. AA), conseguendo un reddito annuo di fr. 4'176.–, ovvero in media fr. 348.– mensili (tassazione 1995/96, doc. U). Anche attualmente si potrebbe pretendere, per principio, che l'appellante contribuisca al proprio sostentamento con un'attività lucrativa parziale, nel tempo libero. D'altra parte non bisogna dimenticare il tempo da dedicare allo studio (Rep. 1989 pag. 137). In concreto non risulta che la figlia disponga di apprezzabile tempo libero a disposizione. Per di più nel Ticino le possibilità di impiego nel settore in cui essa si è diplomata sono limitate (interrogatorio formale dell'istante, risposta n. 4). A un giudizio sommario come quello che presiede all'emanazione di decreti cautelari non si giustifica quindi di imputare all'interessata un reddito potenziale.

E. 7

L'appellante si duole del fatto che il Pretore ha posto una parte del suo mantenimento a carico della madre. Rileva che quest'ultima ha 53 anni, è casalinga e non ha esercitato attività lucrativa neppure durante il matrimonio. Inoltre l'attuale marito della madre è invalido e non ha alcun obbligo nei suoi confronti. a) Il mantenimento dei figli deve essere assunto da entrambi i genitori (art. 276 cpv. 1 CC), in proporzione però alle rispettive possibilità economiche (Hegnauer in: Berner Kommentar, n. 108 ad art. 277 CC). Dagli atti si evince unicamente che _____ è nata nel 1945 (doc. B) e che durante il matrimonio con il convenuto era casalinga e si occupava della cura dei tre figli (doc. C). Nel 1984 essa si è impiegata a tempo parziale con un reddito di fr. 600.– mensili, ma tale occupazione era già cessata nel 1992 (doc. T pag. 7). Attualmente nemmeno il convenuto pretende che essa svolga un'attività lucrativa, né è dato di vedere quale attività essa possa concretamente svolgere. Non soccorrono quindi le premesse per imputarle un reddito potenziale, tanto meno se si considera che dopo i cinquant'anni non si può più presumere un reinserimento professionale (DTF 115 II 6 consid. 3c e

E. 10

Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (cfr. art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante principale vince parzialmente sull'entità del contributo, ma perde sulle altre questioni (contributo arretrato e provvigione ad litem), ciò che giustifica di suddividere le spese processuali in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Gli oneri di prima sede possono rimanere invariati, visto che l'esito del gravame non incide in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato: L'istanza del 17 giugno 1997 è parzialmente accolta, nel senso che pendente causa _____ è condannato a versare a _____, anticipatamente il primo giorno di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 1'160.– dal 1° luglio 1997 al 31 agosto 1998 e di fr. 1'416.– dal 1° settembre 1998. Per il rimanente il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. 3. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente _____ La segretaria _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.